



Prelievo dei vini atti a DOC per la certificazione – modalità straordinarie per COVID-19

IO-CONTR-7
Rev.2
Data 03/06/2020

INDICE

1.	SCOPO	2
2.	CAMPO DI APPLICAZIONE.....	2
3.	MODALITA' E VALIDITA' DI APPLICAZIONE DELLE MISURE STRAORDINARIE.....	2
4.	RICHIESTA DI PRELIEVO	2
5.	LA VERIFICA AMMINISTRATIVA (§ 3 – lettera a, b e c).....	3
6.	MODALITÀ DI PRELIEVO (§ 3 lettera b e c).....	3
7.	ANALISI CHIMICO-FISICA (§ 3 lettera b e c).....	3
8.	ANALISI ORGANOLET'TICA (§ 3 lettera c)	3
9.	L'ITER DI CERTIFICAZIONE.....	3
10.	MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA VERIFICA AGGIUNTIVA	4
11.	GESTIONE DEI DOCUMENTI E DELLE REGISTRAZIONI	4
12.	ELENCO MODULISTICA ALLEGATA	4

REV.	DATA	MOTIVAZIONE	REDATTO Segreteria Tecnica	VERIFICATO Responsabile SG	APPROVATO Responsabile OdC
0	25/04/2020	Prima emissione			
1	15/05/2020	Circolare Mipaaf n. 5706 del 28/04/20			
2	03/06/2020	Delibera CDC 03/06/2020			



1. SCOPO

Scopo della presente istruzione operativa è descrivere le modalità utilizzate dall'OdC durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19 in conformità alle circolari n. 0003662 del 06/03/2020 e n. 0003843 del 10/03/2020 di ICQRF – PREF2 con le quali il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha previsto la possibilità di continuare l'attività di certificazione in deroga alle procedure ordinarie.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente Istruzione Operativa disciplina l'attività di prelievo in deroga a quanto previsto dalla IO-CONTR-3 per la fattispecie descritta nel §1 per l'intera durata dell'evento straordinario.

3. MODALITA' E VALIDITA' DI APPLICAZIONE DELLE MISURE STRAORDINARIE

Le modalità straordinarie descritte nella presente Istruzione Operativa sono autorizzate dalle Autorità Competenti e comunicate alle Aziende interessate mediante un'apposita comunicazione dell'OdC.

Nelle comunicazioni l'OdC informa tempestivamente gli operatori sulle modalità straordinarie, previste nella presente istruzione, e sul periodo di validità delle stesse.

In base all'andamento della situazione di emergenza, l'OdC, con delibera del proprio Comitato di Certificazione, potrà optare per la procedura che meglio si adatta alle necessità contingenti.

In particolare l'OdC potrà:

- a) Inviare l'attestato di idoneità all'Azienda richiedente, basandosi su un'autocertificazione redatta secondo il modulo M-IOCONTR7-1 e sottoscritta dal legale rappresentante dell'Azienda interessata. In questo caso non si effettua né analisi chimico-fisica, né organolettica.
- b) Procedere al prelievo del campione presso la cantina (come da IO-CONTR-3) come previsto al § 6, e inviare l'attestazione di idoneità all'Azienda basandosi su un'autocertificazione, relativa al possesso dei soli parametri organolettici, redatta secondo il modulo M-IOCONTR7-2 e sottoscritta dal legale rappresentante dell'Azienda interessata. In questo caso si procede all'analisi chimico-fisica (cfr. § 7) ma non a quella organolettica; L'attestazione di idoneità viene pertanto inviata dopo l'esito positivo dell'analisi;
- c) Procedere al prelievo del campione presso la cantina (come da IO-CONTR-3) come previsto al § 6, e con il successivo iter della certificazione, compresa l'analisi organolettica, in conformità al DM 12 marzo 2019 (cfr. §7 e8).

Relativamente ai punti b e c, i prelevatori dell'OdC dovranno attenersi alle disposizioni emanate dalla Camera di commercio sull'emergenza COVID-19 e conservate in un'apposita cartella nel Sistema di Gestione dell'OdC.

L'OdC mette a disposizione dei prelevatori e dei commissari degustatori ogni tipo di strumento e dispositivo atto a minimizzare i rischi per la salute.

4. RICHIESTA DI PRELIEVO

Inserimento della stessa in Gerem con la consueta modalità come da IO-CONTR-3, corredandola della dichiarazione del Legale Rappresentante che attesta, sotto la propria responsabilità, che il campione è rappresentativo della partita di cui si chiede la certificazione. Tale dichiarazione deve essere compilata utilizzando i seguenti moduli:

- Per la procedura di cui al § 3 lettera a): M-IOCONTR7-1, dove si dichiara la conformità della partita rispetto ai parametri chimico-fisici e organolettici previsti dalla normativa vigente:



Prelievo dei vini atti a DOC per la certificazione – modalità straordinarie per COVID-19

IO-CONTR-7
Rev.2
Data 03/06/2020

- Per la procedura di cui al § 3 lettera b): M-IOCONTR7-2, dove si dichiara la conformità della partita rispetto ai parametri organolettici previsti dalla normativa vigente.

I modelli di cui sopra sono scaricabili dal sito camerale all'indirizzo: www.controllovinitn.it.

La dichiarazione deve essere caricata in Gerem, in sede di inserimento della richiesta di certificazione,

– Procedura emergenza - Carico autocertificazione: –

Seleziona file PDF

utilizzando il tasto _____.

5. LA VERIFICA AMMINISTRATIVA (§ 3 – lettera a, b e c)

La verifica amministrativa viene condotta - come di norma - dall'ispettore prelevatore sul portale SIAN e su Gerem. In caso di mancato aggiornamento di SIAN, sarà cura dell'operatore richiedente la certificazione inviare, contestualmente all'inserimento della richiesta, copia del registro aziendale aggiornato, inserendolo in Gerem cliccando sul tasto

Procedura emergenza - Altri documenti: –

Seleziona file PDF

6. MODALITÀ DI PRELIEVO (§ 3 lettera b e c)

- Modalità di prelievo da vino sfuso da vasca e imbottigliato (§ 3 lettera b)).
L'Azienda dovrà mettere a disposizione del prelevatore le bottiglie pronte, avendo cura di inserire, su ogni aliquota (mediante pennarello indelebile/etichetta anonima), il riferimento al n. del vaso vinario dal quale il vino è stato prelevato e del n. della richiesta di prelievo.
Il prelevatore provvederà infine ad apporre i sigilli sulle bottiglie e a compilare il verbale, che verrà sottoscritto dal prelevatore stesso ma non dall'operatore di cantina. Copia del verbale stesso verrà inviato via mail all'indirizzo della Cantina richiedente.
- Modalità di prelievo da vino sfuso da vasca e imbottigliato (§ 3 lettera c)).
L'Azienda dovrà mettere a disposizione del prelevatore le bottiglie come da punto sopra. Il prelevatore provvederà ad apporre i sigilli sulle bottiglie e a compilare il verbale, che verrà sottoscritto dal prelevatore e dall'Azienda. Copia del verbale stesso verrà inviato via mail all'indirizzo della Cantina richiedente.

7. ANALISI CHIMICO-FISICA (§ 3 lettera b e c)

I campioni verranno consegnati al laboratorio per le analisi chimico-fisiche con le modalità previste dalla IO-CONTR-3 e come stabilito dal DM 12 marzo 19;

8. ANALISI ORGANOLETTICA (§ 3 lettera c)

I campioni risultati idonei all'analisi chimico-fisica verranno sottoposti all'esame organolettico con le modalità previste dalla IO-CONTR-5 e come stabilito dal DM 12 marzo 2019.

9. L'ITER DI CERTIFICAZIONE

La Segreteria Tecnica procede ad una prima istruttoria dell'autocertificazione, (cfr. §3 lettera a) e b)) ed in caso di completezza e congruità della stessa la mette a disposizione del Comitato di Certificazione per la delibera della certificazione.

Il Comitato di Certificazione attraverso uno o più dei suoi componenti, procede alla convalida a sistema dei campioni di vino, mediante l'apposita funzionalità in Gerem, e all'invio delle notifiche agli operatori interessati. La Segreteria Tecnica procede infine all'invio alle autorità competenti (Dipartimento ICQRF



Prelievo dei vini atti a DOC per la certificazione – modalità straordinarie per COVID-19

IO-CONTR-7
Rev.2
Data 03/06/2020

Direzione Generale della Prevenzione e del Contrasto alle Frodi Agro Alimentari Ufficio Pref II – Vigilanza del MIPAAF. e su richiesta agli uffici territoriali di ICQRF) dell'elenco delle partite di vino certificate secondo le modalità stabilite dal Ministero stesso.

10. MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA VERIFICA AGGIUNTIVA

L'Odc procederà ad effettuare una verifica delle partite certificate in seguito ad autocertificazione da parte delle Aziende (cfr. §3 lettera a) e b)), come stabilito dal D.P.R. 445/00 e come indicato dalle circolari 3362 e 3843 sopra citate. A tal fine l'Odc procederà al prelievo di tutti i campioni di vino accantonati, previo accordo telefonico con l'azienda interessata. Le modalità di verifica di tali campioni vengono stabilite dall'Odc mediante delibera del proprio Comitato di Certificazione.

11. GESTIONE DEI DOCUMENTI E DELLE REGISTRAZIONI

Per la tenuta sotto controllo dei documenti e delle registrazioni si rimanda alle modalità definite dall'Odc nella procedura "P-DOC-2 Gestione della documentazione e delle registrazioni".

12. ELENCO MODULISTICA ALLEGATA

- **M-IOCONTR7-1** Autocertificazione rilasciata ai sensi della Circ. 3662 del 06/03/2020 e 3846 del 10/03/2020 di ICQRF – Pref. 2 (chimico fisica e organolettica)
- **M-IOCONTR7-2** Autocertificazione organolettica rilasciata ai sensi della Circ. 3662 del 06/03/2020 e 3846 del 10/03/2020 di ICQRF – Pref. 2 (organolettica)